



Comune di Ruvo di Puglia

Città Metropolitana di Bari

AREA 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E GOVERNO DEL TERRITORIO

Ufficio GOVERNO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE

n.96/2022 del 20.12.2022

OGGETTO: Procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi della L.R. n. 44/2012 e ss. mm. ii., del “Piano di lottizzazione comparto “C3”. Variante per incremento volumetrico ai sensi del D. Leg.vo n. 28 del 03/03/2011”.

Riferimenti normativi:

- L.R.14 dicembre 2012 n.44, come modificata dalla L.R. 12 febbraio 2014 n. 4;
- Reg. Reg. 9 ottobre 2013 n.18;
- D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

In data 20 dicembre 2022 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Vincenzo D'Ingeo

IL DIRETTORE D' AREA

PREMESSO che con Delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 30/09/2020 è stato approvato il Piano di lottizzazione del comparto edificatorio “C3” ai sensi degli artt. 21 e 27 della legge regionale n. 56/1980;

VISTA l’istanza presentata dai proprietari del Comparto “C3” (acquisita agli atti il 23/02/2022 con prot. n.3831 e la successiva nota prot. n. 11518 del 31/05/2022 di integrazione della documentazione scritta), con la quale si chiede l’incremento volumetrico previsto dall’art. 12 del D. Lgs. n. 28/2011 e dalla legge Regionale n. 25/2012;

PREMESSO che:

- Il Piano di Lottizzazione del Comparto “C3” rientra nei casi da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell’ art. 5.1 lettera b) del R.R. n. 18/2013, lettera relativa a *“piani urbanistici comunali di nuova costruzione che interessano superfici inferiori o uguali a 20 ettari, oppure inferiori o uguali a 10 ettari (nelle zone ad elevata sensibilità ambientale)”*;
- Con Delibera di Giunta Comunale n. 314 del 24/10/2022, è stata formalizzata la proposta di piano ai sensi della Legge Regionale n. 44/2012;
- Con nota dell’ Area 5 del 27/10/2022 prot. 21875, veniva trasmessa alla scrivente Area 9, quale Autorità Competente comunale in materia di VAS, l’istanza di verifica di assoggettabilità a VAS del Piano di Lottizzazione di che trattasi, ai sensi della Legge Regionale n. 44/2012, per gli adempimenti di competenza;
- Con nota in data 03/11/2022, prot. 22334, la scrivente Area 9 trasmetteva alle Autorità Competenti Ambientali, ai tecnici, ed alle parti proponenti il piano di lottizzazione, l’*“Avviso di pubblicazione”* sul sito web comunale degli elaborati progettuali elettronici del Piano, con contestuale richiesta di parere da esprimersi entro trenta giorni dal ricevimento dell’ Avviso;

DATO ATTO che le Amministrazioni consultate sono state tutte quelle elencate nell’Allegato **[1]** alla presente determinazione;

DATO ATTO altresì che gli elaborati costituenti la Variante al Piano di Lottizzazione del Comparto “C3” - **VARIANTE PER INCREMENTO VOLUMETRICO AI SENSI DEL D.LEG.VO N. 28 DEL 03/03/2011** sono i seguenti:

- Rapporto preliminare di verifica a VAS
- Tavola 0 – Stato legittimato Stato variante;
- Tav. 1 - Inquadramento Territoriale: Stralcio PPTR, PAI e PRG;
- Tav. 2 – inquadramento urbanistico e catastale: stralcio aerofotogrammetrico, stralcio PRG - stralcio catastale;
- Tav. 3 - Planimetria Generale - comparti edificatori su CTR – stato di fatto;
- Tav. 4 - Planimetria con rilievo fotografico;
- Tav. 5 – Planimetria catastale;
- Tav. 6 - Elaborato Grafico Rilievo Celerimetrico
- Tav. 7 – Planimetria catastale con individuazione dei lotti;
- Tav. 8 – Planimetria di progetto con indicazione aree a standard da cedere ai sensi della L.R. 13/2008;
- Tav. 9 – Urbanizzazioni Primarie esistenti – reti progetto di sistemazione marciapiede in via Lorusso;
- Tav. 10 – Planimetria di progetto con indicazione di sagome di massimo ingombro ai fini della verifica dei parametri urbanistici;

- Tav. 11 - Profili Stradali e Sezione Massimo Ingombro Sagoma;
- Tav. 12 – Indice di piantumazione;
- Tav. 13 – Norme Tecniche di Attuazione;
- Tav. RT – Relazione Tecnica Illustrativa.

DATO ATTO che:

- I soggetti proponenti sono la Ditta “Visicchio Domenico & C. s.r.l.”, il sig. Paolo Columella ed il sig. Enzo Columella, da Ruvo di Puglia;
- L’Autorità procedente è rappresentata dalla Direttrice Area 5 – Edilizia ed Urbanistica del Comune di Ruvo di Puglia;
- L’autorità competente è rappresentata dal Direttore dell’Area 9-Sviluppo Sostenibile e Governo del territorio, quale autorità competente in materia di V.A.S.;
- I soggetti competenti/interessati in materia ambientale da invitare obbligatoriamente alla consultazione sono quelli elencati all’ art. 6, comma 5, della L.R. 44/2012;

CONSIDERATO che, a seguito della attività di consultazione delle Autorità Competenti Ambientali, sono pervenuti i seguenti pareri:

1. Parere registrato al prot. 24365 del 24/11/2022, ricevuto da Regione Puglia, Sezione Demanio e Patrimonio, Servizio Amministrazione Beni del demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria [**Ail. 2**];
2. Parere registrato al prot. 24798 del 28/11/2022, ricevuto da Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari [**Ail. 3**];.

VISTA la nota acquisita al prot. comunale n. 880 del 14/01/2020 a firma del Soprintendente del Ministero della Cultura, richiamata dalla Soprintendenza nel Parere registrato al prot. 24798 del 28/11/2022 [**Ail. 4**];

DATO ATTO che:

- con nota protocollo 26389 del 14/12/2022 il direttore dell’Area 9, in qualità di Autorità competente in materia VAS, inviava all’ Area 5, in qualità di Autorità Procedente, nonché ai progettisti del Piano, i pareri pervenuti, esprimendo la possibilità di formulare *osservazioni o controdeduzioni relativamente a quanto rappresentato dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti territoriali interessati nell’ambito della consultazione, in modo da fornire ulteriori elementi conoscitivi e valutativi*;

- con nota protocollo 26606 del 15/12/2022 la Direttrice dell’ Area 5, trasmetteva alla scrivente Autorità Competente nota di riscontro ai pareri ambientali acquisiti [**Ail. 5**];

-con nota acquisita al prot. 26707 del 16/12/2022 il progettista del Piano arch. Ruta Roberto trasmetteva ulteriore nota di riscontro ai pareri ambientali acquisiti [**Ail. 6**];

CONSIDERATO che le vicende del Comparto “C3” possono essere così ricostruite sotto il profilo della VAS:

1) il comparto edificatorio “C”, cui appartiene il Comparto “C3”, ricade totalmente in Zona territoriale Omogenea “C/1-Semintensiva “A” (tipi edilizi plurifamiliari)” del PRG vigente, approvato con deliberazione di G.R. n. 282/1999;

2) la modifica di perimetrazione del Comparto edificatorio “C”, dalla quale modifica ha avuto origine il comparto edificatorio “C3” in oggetto, composto dai lotti n. 1, 2 3 e 4, è stata assoggettata a procedura di registrazione di esclusione dalle procedure di VAS, ratificata con nota della Regione Puglia, Sezione Autorizzazioni Ambientali, acquisita al prot. comunale n. 28244 del 11/12/2018;

3) Il Piano di Lottizzazione del Comparto “C3” è stato sottoposto a verifica di assoggettabilità a VAS ed è

stato escluso dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. con determinazione dell'Area 9-Sviluppo sostenibile e Governo del territorio n. 32 del 10/03/2020; nell'ambito di tale procedimento è stata acquisita, al prot. comunale n. 880 del 14/01/2020, la nota a firma del Soprintendente del Ministero della Cultura allegata sub [4];

4) Il Piano di Lottizzazione del Comparto "C3" è stato interessato da una Variante per modifica dei lotti 3 e 4; tale variante è stata assoggettata a procedura di registrazione di esclusione dalle procedure di VAS, ratificata con nota della Regione Puglia, Sezione Autorizzazioni Ambientali, n. 10153 del 02/07/2021, acquisita al prot. comunale n. 14005 del 02/07/2021; in tale variante i lotti 3 e 4 sono stati accorpati in un unico edificio avente altezza massima di m. 15,05 a fronte dei 12,00 metri del progetto di comparto originario (comunque nei limiti della altezza massima di m. 16,50 fissata dalla norme di Zona C/1);

5) la odierna richiesta di Variante riguarda dunque esclusivamente il riconoscimento dell'incremento volumetrico del 5% (5% di mc 5'342,65, per un "bonus" complessivo di mc 267,13) previsto dall'art. 12 del Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, intitolato "*Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE*" (cd Decreto Romani).

DATO ATTO, alla luce della ricostruzione sopra effettuata, che il Comparto "C3" già escluso dalla VAS sia al momento della approvazione iniziale che al momento della approvazione della variante ai tipi edilizi 3 e 4, è allo stato attuale interessato solo dall'incremento volumetrico del 5% ed è per tale incremento che è stata richiesta la presente verifica di assoggettabilità a VAS;

RITENUTO pertanto che nessuna utilità possa avere, alla luce degli atti e dei fatti riportati, la richiesta di una ulteriore Valutazione Ambientale in riferimento a tale incremento del 5%, peraltro connesso proprio all'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento, a mente dell'art. 11 Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

CONSIDERATO che:

- riguardo alla valutazione degli impatti potenziali sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano, nel R.a.p., sono evidenziati i probabili impatti generati dal Piano. La trattazione è sviluppata per tematiche ambientali (qualità dell'aria, caratteri geologici e geomorfologici, caratteri idrogeologici, clima, viabilità, rumore e rifiuti). In particolare nel Rapporto preliminare si evidenziano, in linea generale, alcuni accorgimenti progettuali e tecnici (c.d. *misure di mitigazione*) al fine di ridurre le eventuali pressioni ambientali sulle stesse.

Da tutti gli atti in possesso dello scrivente Ufficio non emergono particolari impatti sulle diverse matrici ambientali. Tuttavia non si possono escludere minimi potenziali impatti legati al consumo di suolo, al traffico veicolare e al consumo di risorse idriche; pertanto, attesa la natura e l'entità delle trasformazioni previste unitamente alle caratteristiche dell'area interessata dal Piano, si ritiene che tali potenziali impatti connessi all'attuazione del Piano possano essere controllati assicurando il rispetto delle disposizioni di legge in materia nonché imposte dagli enti preposti alla tutela delle componenti ambientali e di ulteriori prescrizioni, in aggiunta alle già citate misure ed indicazioni, individuate nella Relazione tecnica e nel Rapporto Preliminare.

In conclusione, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, tenuto conto dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, si ritiene che la **VARIANTE AL PIANO** di cui al presente provvedimento non comporti impatti significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, geologici, architettonici, culturali, agricoli, sociali ed economici (art. 2, comma 1, lettera a L.R. 44/2012) e debba pertanto essere escluso dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 del L.R. 44/2012, fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente **e a condizione che siano rispettate le prescrizioni formulate dalle Autorità Competenti Ambientali sopra indicate e che si allegano al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale**, integrando, laddove necessario, gli elaborati scritto-grafici di Piano anteriormente alla data di approvazione definitiva

dello stesso; in particolare si prescrive quanto richiamato dal Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari con nota acquisita al prot. comunale 24798 del 28/11/2022 e già contenuto nella nota del Ministero della Cultura registrata al prot. 24798 del 28/11/2022, cioè: **“... si ravvisa il possibile impatto su livelli di interesse archeologico e la necessità di garantire un’attenta sorveglianza delle attività edilizie con accertamento della consistenza dei suoli e pertanto si richiede che in fase esecutiva l’affidamento, ai sensi dell’art. 9bis del D.Lgs 42/2004, da parte della committenza degli incarichi di assistenza archeologica a operatori qualificati”.**

RITENUTO infine di dover formulare le seguenti

PRESCRIZIONI GENERALI:

- In merito agli impatti sul **patrimonio culturale**, con particolare riferimento alla definizione dei contenuti planovolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi previsti dal piano:

- si salvaguardino gli aspetti rilevanti e le peculiarità del sito, e si integrino le emergenze censite e i beni diffusi nel paesaggio (ove esistenti) nella progettazione degli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi;

- Coerentemente con gli indirizzi vigenti in materia di **tutela quali-quantitativa delle acque:**

- si applichino le misure volte a garantire un consumo idrico sostenibile contenute nella (riferimento normativo pertinente);
- si verifichi, in collaborazione con gli enti competenti e con il gestore del servizio idrico integrato, la sostenibilità delle previsioni di incremento del carico insediativo, anche alla luce dello stato di attuazione dei pertinenti atti regionali di programmazione e pianificazione;
- si elabori un’adeguata analisi della quantità di risorsa idrica necessaria, nei diversi periodi dell’anno, al mantenimento delle aree adibite a parco e verde pubblico e privato, indicando le fonti di approvvigionamento;
- si persegua il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, in primo luogo di quelle provenienti dalle coperture, almeno per l’irrigazione degli spazi verdi pubblici e privati o per altri usi non potabili – per esempio attraverso la realizzazione di apposite cisterne di raccolta dell’acqua piovana, della relativa rete di distribuzione con adeguati sistemi di filtraggio e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo, da ubicarsi preferibilmente al di sotto dei parcheggi o delle aree verdi.
- si convogliano le acque meteoriche non soggette a recupero e riutilizzo nella rete separata per le acque bianche, laddove esistente, e attenendosi comunque alla normativa regionale in materia (riferimenti normativi pertinenti).

- In merito agli **aspetti geologici, idrogeologici e geomorfologici:**

- si garantisca la tutela delle emergenze censite;
- si adottino tutte le cautele atte a salvaguardare le erigende costruzioni ed in particolare le fondazioni e le parti interrato dall’influenza della falda acquifera superficiale;
- si provveda alla regimazione delle acque di precipitazione meteorica e di corrivazione nell’intorno delle erigende strutture, convogliandole verso le opere di urbanizzazione o le naturali linee di deflusso esistenti.

- In merito al **clima acustico:**

- si determinino le condizioni per il rispetto dei livelli prestazionali della classe omogenea di appartenenza delle aree – esplicitando il riferimento al vigente strumento di classificazione acustica ai sensi della l. 447/1995, ovvero ai pertinenti limiti di cui all'art. 6, comma 1, del d.p.c.m. 01/03/1991 (vigenti nelle more dell'approvazione della predetta classificazione);

- si produca, ove non sia stata già prodotta, una valutazione previsionale del clima acustico ai sensi dell'art. 8, comma 3 della l. 447/1995, in riferimento alle aree interessate dalla realizzazione di nuovi insediamenti residenziali (lettera b, comma 2 dell'art. 8 della predetta legge), e si provveda, se necessario, ad adottare adeguate misure di risanamento acustico.

- Nella **progettazione e realizzazione delle aree destinate a verde pubblico e privato**:

- siano salvaguardate le alberature esistenti, facendo salva la ri-piantumazione, avendo cura di scegliere il periodo migliore per tale operazione e garantendo le cure necessarie per la fase immediatamente successiva al reimpianto;

- qualora gli interventi realizzabili ai sensi del piano prevedano l'espanto di alberi di ulivo, si faccia riferimento alla disciplina prevista dalla legge 144/1951 e s.m.i.;

- si utilizzino nei nuovi interventi di piantumazione specie vegetali autoctone (ai sensi del d.lgs. 10 novembre 2003, n. 386), prevedendo nelle NTA del piano il numero, le essenze e le dimensioni delle piante da porre a dimora.

- Si persegua il contenimento dell'**impermeabilizzazione dei suoli**, minimizzando il rapporto di copertura e promuovendo la realizzazione di pavimentazioni semipermeabili nelle aree pedonali e in quelle destinate a parcheggio, anche attraverso l'utilizzo di elementi prefabbricati di calcestruzzo inerbiti, o di altro materiale che garantisca la stessa permeabilità alle acque meteoriche (ad es. pietra calcarea a giunto aperto, ghiaino).

- Si promuova l'**edilizia sostenibile**, coerentemente con i principi della legge regionale 10 giugno 2008, n. 13 (Norme per l'abitare sostenibile), assumendo a riferimenti tecnici e/o normativi per il miglioramento della qualità progettuale:

- il Protocollo Itaca residenziale 2011

- gli obblighi di utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento stabiliti dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) e s.m.i., all'art. 11 e al relativo Allegato 3;

- le misure di risparmio energetico e prevenzione dell'inquinamento luminoso, nei termini previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente.

- Si caratterizzino le **aree per la raccolta dei rifiuti** al fine di renderle facilmente accessibili e adeguatamente dimensionate in funzione della produzione e della composizione media per frazione di rifiuti (parte organica, carta, plastica, vetro, parte indifferenziata).

Si rammenta che, ai sensi del comma 6 dell'art. 8 della l.r. 44/2012, *“Il rapporto preliminare di verifica costituisce parte integrante del piano o programma e i relativi provvedimenti di adozione e approvazione danno evidenza dell'iter procedurale e del risultato della verifica, comprese le motivazioni dell'eventuale esclusione dalla VAS e le modalità di ottemperanza da parte dell'autorità procedente, anche in collaborazione con il proponente, alle prescrizioni impartite dall'autorità competente con il provvedimento di verifica”*.

Il presente provvedimento:

- è adottato ai sensi della normativa vigente al momento dell'avvio del relativo procedimento,
- è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS del Piano urbanistico in oggetto nel Comune di Ruvo di Puglia;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al piano in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti preposti ai controlli di compatibilità di cui alla normativa statale e regionale vigente, con particolare riferimento alla tutela del paesaggio ed al governo del territorio, nel corso del procedimento di approvazione, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- non esonera l'autorità procedente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma di legge previsti;
- è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto.

Tutto ciò premesso e considerato

VISTA la Legge Regionale 4/02/1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44 "*Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica*" e s. m. ed i.;

VISTO il "*Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali*" n.18 del 09/10/2013 e s. m. ed i.;

VISTO l'art. 4, comma 3, della L.R. 44/2012, come modificata dalla L.R. 4/2014, che delega ai Comuni l'espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS;

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*".

VISTO il Decreto Sindacale n. 12737 del 17/05/2019, con il quale si individuava il Direttore Area 9 Governo del territorio, quale soggetto/ Autorità Competente in materia di VAS per le attribuzioni di competenza Comunale come da normativa regionale;

VISTA la distinta di pagamento di € 120,00 del 19/12/2022, effettuato dai richiedenti a titolo di Diritti di Istruttoria previsti dalla deliberazione di C.C. n. 15 del 14/05/2015;

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio comunale e/o regionale.

Il Responsabile dell'Ufficio V.A.S. del Comune di Ruvo di Puglia alla luce di quanto innanzi esposto

DETERMINA

1) **dichiarare** tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante del presente provvedimento;

2) **dichiarare** che tutti gli atti allegati al presente provvedimento formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; l'efficacia del presente provvedimento è determinata dalla osservazione di tutte le prescrizioni pervenute, di tutte le norme esistenti;

3) **escludere il progetto di Variante al piano di lottizzazione comparto "C3" per incremento volumetrico ai sensi del d. Leg.vo n. 28 del 03/03/2011**, in attuazione della deliberazione di G.C. n. 314 del 24/10/2022, dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii., per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate; in particolare in particolare si prescrive quanto richiamato dal Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari con nota acquisita al prot. comunale 24798 del 28/11/2022 e cioè: **"... si ravvisa il possibile impatto su livelli di interesse archeologico e la necessità di garantire un'attenta sorveglianza delle attività edilizie con accertamento della consistenza dei suoli e pertanto si richiede che in fase esecutiva l'affidamento, ai sensi dell'art. 9bis del D.Lgs 42/2004, da parte della committenza degli incarichi di assistenza archeologica a operatori qualificati"**;

4) **precisare** che il presente provvedimento:

- ha carattere preventivo e fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- non esonera il proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti;
- è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, nonché di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;

5) **demandare** all'Amministrazione Procedente, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dal comma 5 e 6 dell'art. 8 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii, con particolare riferimento all'obbligo di pubblicare e dare evidenza nell'ambito dei provvedimenti di adozione e approvazione del Piano in oggetto dell'iter procedurale e del risultato della presente verifica, comprese le modalità di ottemperanza alle prescrizioni impartite;

6) **trasmettere** il presente provvedimento:

- all'Autorità Procedente del Comune di Ruvo di Puglia, rappresentata dal Responsabile dell'Area 5 - Edilizia ed Urbanistica del comune di Ruvo di Puglia;
- ai signori presentatori del Piano;
- all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
- alla Regione Puglia, Ufficio Via-VAS;
- alla Regione Puglia, Assessorato regionale alla Qualità del Territorio - Servizi "Urbanistica" e

“Assetto del Territorio” per quanto eventualmente di competenza;

7) **pubblicare** il presente provvedimento:

- all'albo Comunale dove resterà affisso per quindici giorni consecutivi;
- sul portale web del Comune di Ruvo di Puglia.

Il Direttore Area 9

Sviluppo sostenibile e

Governo del Territorio

Ing. Vincenzo D'Ingeo

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né accertamento di entrate. In modo diretto o indiretto. Pertanto non viene trasmesso al responsabile servizio Finanziario per il preventivo controllo di regolarità contabile e per il successivo visto di regolarità contabile di cui al combinato disposto degli artt. 147 bis e 151 comma 4 del d. Lgs 267/2000 e s.m.i

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Il Capo Area/Resp. proc.
